

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2381/91 DEL CONSIGLIO

del 29 luglio 1991

recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 3926/90 che stabilisce, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammesse per il 1991 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca<sup>(1)</sup>, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta al Consiglio fissare il totale di cattura ammissibile (TAC) per le varie popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, la parte disponibile per la Comunità, nonché le condizioni specifiche alle quali le catture devono essere effettuate; che, a norma dell'articolo 4 dello stesso regolamento, la parte disponibile per la Comunità deve essere ripartita tra gli Stati membri;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3926/90<sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 793/91<sup>(3)</sup>, fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il TAC per il 1991 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca di questi ultimi;

considerando che, in funzione dei pareri scientifici più recenti, i TAC di aringhe nel Mare del Nord e nel Mar

Celtico e di sogliole nello Skagerrak e nel Kattegat possono essere aumentati;

considerando che, in conformità alla procedura prevista all'articolo 2 dell'accordo di pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia<sup>(4)</sup>, le parti si sono consultate sui reciproci diritti di pesca per il 1991 nel Mare del Nord; che tali consultazioni sono terminate e che è, di conseguenza, possibile determinare definitivamente i TAC e le parti comunitarie disponibili per le aringhe di detta zona,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del presente regolamento sostituisce le parti corrispondenti dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3926/90.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 luglio 1991.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. VAN DEN BROEK

<sup>(1)</sup> GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 378 del 31. 12. 1990, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 82 del 28. 3. 1991, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 48.